



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 4/2023

BONUS PUBBLICITA' 2023

Dal 2018 è stato istituito un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli **investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche. Con riferimento agli **anni 2021 e 2022** (comma 1-quater dell'articolo 57-bis DI 50/2017), il bonus era riconosciuto nella **misura del 50%**, senza la necessità di verificare il requisito dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente.

A partire **dal 2023** il bonus entrerà a regime **senza più deroghe** diversamente dagli anni 2021 e 2022 e pertanto la fruizione del credito è subordinata alle seguenti circostanze:

- il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
- Se nell'anno precedente non sono stati effettuati investimenti negli stessi mezzi di informazione, non sarà possibile fruire del credito;
- verranno considerati ammissibili solamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 90/2018);

- il credito è riconosciuto nella misura del **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, (elevato al **90%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative) e l'agevolazione è soggetta a riparto fra tutti i richiedenti ammessi rispetto ai fondi disponibili.

Restano fuori dall'ambito applicativo dell'agevolazione le spese sostenute attraverso emittenti televisive e radiofoniche ed altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

E' opportuno segnalare il chiarimento pubblicato dal dipartimento per l'informazione e per l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il decreto 50/2017, vanno obbligatoriamente scorporate in quanto escluse dal beneficio.

Nel settore operano infatti intermediari degli acquirenti (cosiddetti «centri media») che offrono pacchetti comprensivi di più servizi. In questo caso il costo agevolato è esclusivamente quello della pubblicità vera e propria e non il costo riferito agli altri servizi.

Pertanto, ai fini dell'agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell'inserzione pubblicitaria nell'ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.

Si segnala infine che l'agevolazione spetta nel rispetto del **regime de minimis** e che la stessa è alternativa e **non cumulabile con altre agevolazioni** (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, patent box, credito di imposta ricerca e sviluppo, eccetera), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Per poter usufruire del bonus per l'anno 2023 sarà necessario trasmettere l'apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo 2023**.

L'istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2023.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*